5 agosto 2009

All'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi

Ministro dell'Interno Roberto Maroni

Ministro della Giustizia Angelino Alfano

Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali Maurizio Sacconi

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli **atti di stato civile** quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto la norma fa riferimento ai "provvedimenti di interesse dello straniero", mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Dunque, l'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti

non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Qualora invece si ritenesse applicabile l'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) né contestualmente riconoscere il figlio naturale nell'atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale.

Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonché – in virtù della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale – al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno "per cure mediche" ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non può esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiché l'art. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede l'esibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche") esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilità di una fissa dimora.

Né risulta risolutivo il richiamo all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medico o dall'ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, né vi è alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dall'ostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.

Occorre ribadire – come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale – l'esigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra più interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora, è evidente come l'interpretazione dell'art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe **gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali** assunti dallo Stato italiano¹.

2

¹ Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 «Parere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".») e dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia ("Documento dell'AIMMF sul ddl C. 2180 denominato "pacchetto sicurezza" del 30 aprile 2009).

In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.

Tra gli obblighi internazionali sono senz'altro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere "registrato immediatamente al momento della sua nascita", il diritto "ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi", nonché il diritto "a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari", nonché l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.

Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia è espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nell'applicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 è dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensì provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.

Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: "impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica l'art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso".

Si ricorda inoltre che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto "preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino", sostenendo inoltre che tale norma "ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma".

Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

E' dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il più possibile l'effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30, c. 1).

Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non può essere segnalato all'autorità, in applicazione dell'art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di "accesso alle strutture sanitarie" intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.

Per evitare interpretazioni della norma che comporterebbero evidenti profili di illegittimità costituzionale, invitiamo il Governo ad adottare disposizioni attuative che, nel rispetto dell'ordine del giorno sopra citato, chiariscano che l'art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98 non si applica alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio naturale, e dunque che non può essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale.

Associazione Studi Giuridici Immigrazione Associazione Nazionale Magistrati Commissione Minori Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie Associazione Nazionale Giuristi Democratici Unione Nazionale delle Camere Minorili SIMM - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni **ACLI** Comunità di Sant'Egidio Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Fondazione Astalli Save the Children Italia

Gruppo Abele CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus

ARCI CGIL

UIL Dipartimento Politiche Migratorie

S.E.I. UGL

DeA - Demografici Associati

Defence for Children International Italia

Emmaus Italia **ENAR** - Bruxelles Tavola Per la Pace Terre des Hommes Italia SCS/CNOS Salesiani per il sociale Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia

Coordinamento Regionale Minori del FVG

EveryOne Cittadinanzattiva

LILA

OISG - Osservatorio Italiano sulla Salute Globale

UISP

OsservAzione Cub Immigrazione

Comitato Collaborazione Medica

Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE

Antigone

Associazione Avvocato di strada Onlus

Avvocati per Niente, Milano

Altro Diritto Onlus

ANOLF GIOVANI DI 2^ GENERAZIONE

Associazione di volontariato Latinoamerica in Italia AUCS - Associazione universitaria per la cooperazione

e lo sviluppo

Associazione Nessun luogo è lontano

Associazione Frantz Fanon

Associazione IBFAN Italia

Cantieri Sociali

Centro d'Iniziativa per l'Europa

Codici Società cooperativa sociale Onlus

Coordinamento di Associazioni Baobab

Fratelli dell'Uomo ONG

La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza Miris - Master Immigrati e Rifugiati SCS/CNOS Salesiani per il sociale Piemonte e Valle Comitato Associazioni Tutela, Ancona A.G.S. PER IL TERRITORIO, Torino AIMA Pesaro Onlus, Pesaro Albanesi in Italia ANFAA, Lecce Anolf Parma ARCI PERCORSI ARCI Ragazzi ARCI COMITATO PROVINCIALE, Viterbo ARCI Pistoia - sportello migranti, Pistoia ARCI Ragazzi coordinamento Liguria ARCI SERVIZIO CIVILE, Viterbo ARCI SOLIDARIETA' Arcisolidarietà , Siracusa Associazione "Romano pala tetehara" (Rom per il futuro), Torino Associazione APS Gas-Friarielli, Napoli Associazione Batya, Genova Associazione Casa della Donna , Pisa Associazione Cortili di Pace, Trento Associazione culturale Formazione '80 Associazione di cultura politica dialogo, Torino Associazione di promozione sociale SPIZ, Trieste Associazione di volontariato "Segnali di Vita", Roccapiemonet(SA) Associazione di Volontariato Alternativa Mondo, Jesi(AN) Associazione el mastaba, Firenze Associazione El Sindbasd l'emigrante, Firenze Associazione Elfo Health Lab , Bologna Associazione GAS Pavia, Pavia Associazione Giuristi Democratici Napoli Associazione Il corpo va in città, Ferrara Associazione Il Noce Casarsa(PN) Associazione Immigrati Cittadini onlus, Cremona Associazione Insieme per la Pace, Milano Associazione Integrazioni Campania Associazione L.E.S.S. onlus Napoli Associazione On the Road Onlus, Martinsicuro(TE) Associazione Onda Urbana, Torino Associazione Priscilla, Napoli ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA onlus, Borgo san Lorenzo(FI) Associazione Puntoeacapo, Lazio Associazione R.A.M.I. - Ricerca e Azione sulle Migrazioni e l'Intercultura, Roma Associazione Unidos por Colombia, Milano Associazione Voli di Pace, Nola(NA) Associazione Welcome in Val di Cecina, Pisa Pisa Camera Minorile di Milano Camera Minorile di Torino Caritas Diocesana Nola(NA) Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia Centro interculturale Regionale Gli anelli Mancanti Firenze CENTRO STUDI ERASMO Onlus Bari CGIL AB Bolzano CGIL Camera del Lavoro Cuneo CIAC, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Parma Circolo Pasolini Pavia Collettivo immigrati autorganizzati Torino Collettivo officina sociale di Venezia

Comitato Fuoriluogo

Pavia

Commissione Immigrazione regionale PRC Piemonte

Comitato per i diritti civili delle prostitute

Compare - Centro Territoriale Mammut Comunità Nuova Onlus Milano Comunità San Benedetto al Porto Consorzio Monviso Solidale Fossano (CN) Consorzio Ong Piemontesi Cooperativa Punto d'Incontro , Trento Coordinamento La Gabbianella Cooperativa sociale "Antica Sartoria Rom" Roma Cooperativa Sociale Dedalus Napoli Cooperativa sociale Parella Torino Cooperativa Sociale Pralipé Pescara Coordinamento Pace e Solidarietà Parma Donne per l'Integrazione, Roma Fondazione Verga, Milano Forum Tarsia Napoli Giraffa Onlus Bari Giuristi Democratici d Roma Giuristi Democratici della Provincia di Cagliari Gruppo CEIS - Centro di Solidarietà Modena -Bologna - Parma Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati , Ancona GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI Lucca Il Nostro Pianeta Torino Il sorriso di Ilham - Onlus Verona Istituto Asteras- Osservatorio Sociale di Cagliari Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" Palermo Istituto Fernando Santi, Roma La gabbianella e altri animali - ONLUS Laboratorio Islam Torino Laici Comboniani Palermo Les Cultures Onlus Lecco LILA Piemonte LILA Trentino Alto Adige Lodi per Mostar onlus Lodi M.A.I.S. Torino Malaussène Palermo Master sull'Immigrazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia Migrantes Piemonte Torino MIT Mosaico Interculturale Milano NAGA, Milano Nuovi Vicini onlus Pordenone Opera Nomadi Torino Pax Christi Ivrea PIAM onlus Asti Progetto Arcobaleno Firenze Progetto Diritti Onlus Roma Redazione "immigrazione.biz" Rete Migranti "Diritti Ora!" Ancona Rete Radié Resch Udine Salus Pisa Senape Onlus Casale Monferrato Senza Confine Roma SOS RAZZISMO SICILIA Palermo Stella Polare Trieste Tampep Torino Todo Cambia Milano UIS LAZIO Lazio V.O.L.A. Napoli XENIA Bologna Rete diritti cittadinanza in FVG

Pordenone